

DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

La Regione Liguria con questa legge ha provveduto al riordino delle Comunità Montane, abrogando la previgente legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità Montane), anche a seguito di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008))

L'articolo 17 della legge finanziaria 2008, infatti, ha introdotto l'obbligo per le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, di provvedere al riordino della disciplina delle Comunità Montane entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge 244/2007 (28 giugno 2008) in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità Montane per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnato alle Comunità Montane della Regione per l'anno 2007, prevedendo altresì, in caso di mancata attuazione, un meccanismo sanzionatorio di soppressione di Comunità Montane in forza di criteri e parametri disciplinati al comma 20. L'articolo 18, inoltre, stabilisce tre principi fondamentali di cui le leggi regionali debbono tenere conto: riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane, riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità Montane e riduzione delle indennità loro spettanti.

A causa di tali riduzioni è stato compiuto un impegnativo lavoro di composizione dei diversi interessi in gioco, relativi da una parte alla necessità di ottenere dalla revisione normativa delle Comunità Montane un effettiva riduzione di spesa almeno pari ad un terzo come sopra indicato al fine di evitare il taglio automatico delle Cm previsto dalla legge finanziaria statale e dall'altro mantenere il ruolo e la funzionalità delle Comunità Montane, cogliendo altresì l'occasione per un rilancio e un rafforzamento della posizione delle stesse a livello locale, sfruttando e favorendo le sinergie reciproche per raggiungere l'obiettivo di un'azione amministrativa a livello locale adeguata ai bisogni della collettività. Tutto ciò in termini di incentivazione dell'esercizio in forma associata da parte dei comuni non appartenenti a Comunità Montane, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei singoli enti, di servizi e funzioni comunali con particolare attenzione rivolta ai comuni di piccole dimensioni demografiche e in condizioni di marginalità. In fine, giungendo a stabilire diversi strumenti e forme di sostegno ai piccoli comuni che versano nelle suddette condizioni, in un'ottica complessiva di perequazione nella determinazione degli interventi in favore dei comuni, che si fonda, come principio generale, su parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale degli enti.

Con successiva legge regionale n.27/2009 sono state apportate alcune modificazioni alla l.r. 24/2008.